CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



Al Presidente della Corte di Appello di Firenze

Ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Siena e Montepulciano

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 13 e 14 marzo 2018

La Camera Penale di Siena e Montepulciano in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 23 febbraio 2018,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di <u>2 giorni e si terrà dal 13 marzo 2018 al</u>

14 marzo 2018 compreso;

b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla

allegata dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 23 febbraio 2018, attiene

ai temi della riforma dell'Ordinamento Penitenziario;

c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da

determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione

dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali

Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con

altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini

etc.)

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate

nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo

superiore a sessanta giorni;

f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990

come modificata dalla legge 83/2000;

g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione

predetto.

Siena, lì 23 febbraio 2018

Il Presidente

Il Segretario

Avvocato Rossana Giulianelli

Avv. Giuliana Falaguerra